

XXXI<sup>a</sup> TORNATA

SABATO 26 NOVEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Congedi . . . . .	pag. 834
Dichiarazioni del Governo (sul preteso incidente di Washington) . . . . .	840
Oratori:	
BONOMI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i> . . . . .	841
TOMASI DELLA TORRETTA, <i>ministro degli affari esteri</i> . . . . .	840
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra » . . . . .	841
« Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie, provenienti dal ruolo della magistratura » . . . . .	844
« Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati nel Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie » . . . . .	845
« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani » . . . . .	846
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra » . . . . .	848
« Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'art. 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica » . . . . .	849
« Conversione in legge del Regio decreto 20 no-	

vembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi » . . . . .	850
« Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1919, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali » . . . . .	851
« Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano » . . . . .	851
« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1335, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano » . . . . .	852
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina » . . . . .	853
« Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono, la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio » . . . . .	854
(Presentazione di) . . . . .	834
Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	857
(Svolgimento di):	
« Sul disastro ferroviario di S. Pietro a Maida » . . . . .	835
Oratori:	
LIBERTINI . . . . .	836
LOMBARDI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	835
« Sulla sistemazione delle grotte di Postumia Adelsberg » . . . . .	837
Oratori:	
FERRARIS CARLO . . . . .	837, 840
GASPAROTTO, <i>ministro della guerra</i> . . . . .	839
MAURI, <i>ministro di agricoltura</i> . . . . .	837, 839
Nomina del sottosegretario di Stato per gli affari esteri (senatore Valvassori-Peroni) . . . . .	841
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	855

La seduta è aperta alle ore 15,10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

PELLERANO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Bassini ha chiesto un congedo di dieci giorni. Se non si fanno osservazioni, il congedo si intende accordato.

#### Presentazione di disegni di legge.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Per incarico ricevuto dall'onorevole collega ministro dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1921, numero 1298, autorizzante la spesa di lire 160.000.000 per l'acquisto, da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, di 120 locomotori elettrici;

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, numero 1425, recante l'assegnazione del fondo di lire 15 milioni per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati;

Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1921 numero 1397, sulla istituzione dell'Ente autonomo « Forze Idrauliche Brenta Piave ».

Chiedo al Senato che voglia demandare alla Commissione di finanze l'esame di due di questi disegni di legge e precisamente quello riguardante lo stanziamento di 160.000.000 per l'acquisto di elettromotori e l'altro per le riparazioni di frane di abitati; questo chiedo per ragion di materia e anche perchè di questo argomento è già investita la Commissione di finanze del Senato. Prego poi di demandare

l'esame del terzo progetto di legge allo stesso Ufficio centrale che già ebbe a riferirne nella passata Legislatura.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge; i primi due saranno inviati alla Commissione di finanze, ed il terzo allo stesso Ufficio centrale che ebbe ad esaminarlo nella passata Legislatura.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

RODINÒ, *ministro della giustizia e affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro della giustizia e affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Deroga temporanea all'articolo 150 del codice di commercio relativo al diritto di recesso dei soci delle società per azioni nei casi di fusione con altre società e di aumento di capitale;

Conversione in legge del Regio Decreto-legge 8 novembre 1921 n. 1561 concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.

Prego il Senato di deferire l'esame del secondo disegno di legge alla stessa Commissione che già ebbe a riferire sulla stessa materia.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questi disegni di legge; il primo seguirà il corso prescritto dal regolamento ed il secondo, non facendosi opposizione, sarà trasmesso allo stesso Ufficio centrale che già ebbe a riferire sui disegni di legge relativi agli affitti.

#### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Gallini al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro dei lavori pubblici « sull'immane disastro ferroviario della Magliana e sulle rispettive responsabilità ».

Non essendo presente il senatore Gallini questa interrogazione è decaduta.

Viene ora all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Orlando al ministro degli affari esteri e al ministro dell'industria e commercio.

BELOTTI, *ministro dell'industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e commercio*. D'accordo col senatore interrogante prego il Senato di consentire che lo svolgimento di questa interrogazione sia rinviata a giovedì.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni questa interrogazione sarà posta all'ordine del giorno di giovedì.

Verrebbero ora all'ordine del giorno due interrogazioni del senatore Gallini, due del senatore di Brazzà, ed una del Senatore Albertoni; ma essendo assenti i senatori interroganti queste interrogazioni s'intendono decadute.

È all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Libertini al ministro dei lavori pubblici: « sul disastro ferroviario di San Pietro a Maida, sulle responsabilità del medesimo e sui provvedimenti che intenda e dovrebbero immediatamente adottarsi per assicurare il traffico ed eliminare ogni ulteriore pericolo sull'unica linea diretta che unisce la Sicilia e buona parte dell'Italia meridionale alla capitale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lombardi sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Il senatore Libertini ha interrogato il ministro dei lavori pubblici sul disastro ferroviario di San Pietro a Maida, sulle responsabilità del medesimo e sui provvedimenti che intenda e dovrebbero immediatamente adottarsi per assicurare il traffico ed eliminare ogni ulteriore pericolo sull'unica linea diretta che unisce la Sicilia e buona parte dell'Italia meridionale alla capitale.

Io debbo rispondergli che in un primo momento si credette che il grave disastro ferroviario avvenuto nei pressi di San Pietro a Maida fosse dovuto alla instabilità del ponte sul torrente Amato.

In effetto però esso non fu causato dalla caduta dell'Amato, ponte che ancora sta saldo e non presenta pericoli; invece il disastro, per parere concorde dei tecnici, fu dovuto allo straripamento enorme del torrente Amato a monte del ponte di ugualnome, straripamento causato dallo alluvione che imperversò per giorni intieri; straripamento il quale, dilagando nella campagna, ruppe il rilevato ferroviario per parecchie die-

cine di metri. Il treno passò pochi momenti dopo che gli agenti ferroviari, che hanno compiuto il loro dovere, non avevano rilevato alcun pericolo, ed il disastro avvenne per questo improvviso straripamento dovuto alla piena diversa delle acque, ed ha causato la perdita di sette padri di famiglia e il pericolo di centinaia di viaggiatori.

Indubbiamente l'inchiesta è stata fatta con indagini le più minuziose per ricercare le eventuali responsabilità degli agenti ferroviari, ma fino al momento queste non sono apparse; pare invece che il disastro sia dovuto a un caso straordinario, determinato, come dicevo, da straripamento improvviso.

La direzione delle ferrovie ha ricercato anche le cause più lontane. Indubbiamente queste sono dovute soprattutto, dolorosamente, alle condizioni nelle quali si trova la povera Calabria, che ancora non ha sistemati i torrenti; non li ha sistemati con bonifiche idrauliche, forestali o agrarie, in modo che gli stessi, numerosi e violenti, sia sul lido Tirreno che sul lido Ionico, prorompendo, causano pericoli e disastri in quelle magnifiche contrade.

Da parte del Ministero dei lavori pubblici si intende provvedere con sollecitudine ed energia a quella che è la sistemazione degli argini di questi torrenti.

Quanto poi al ripristino del traffico, debbo dichiarare che l'Amministrazione ferroviaria fece di tutto perchè il passaggio dei treni fosse al più presto ripristinato, e debbo riconoscere, come rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, che gli agenti ferroviari e l'Amministrazione ferroviaria fecero all'uopo tutto il possibile, in quanto che subito, quasi immediatamente, fu possibile il trasbordo in condizioni difficilissime, e centinaia e centinaia di operai furono messi al lavoro per approntare una deviazione alla linea ferroviaria; deviazione che fu allestita con la maggiore sollecitudine, tenuto conto dell'immane lavoro occorrente, e fin dal 16 del corrente mese questa deviazione fu pronta ed il passaggio dei treni possibile.

Di nuovo, poi, e di recente, altre alluvioni avvennero e prima che il rilevato fosse consolidato.

Le acque irrupero di nuovo, devastando per circa 10 metri la linea ferroviaria. Di nuovo l'Amministrazione ferroviaria compì il suo do-

vere, in modo che il passaggio in questo momento è già effettuato.

Ma io comprendo quali doveri urgano sul Governo perchè le cause remote siano possibilmente in gran parte allontanate; e le opere di sistemazione di bonifica idraulica, che è necessaria specialmente nelle regioni del Mezzogiorno, io penso che il Governo vorrà assolutamente compiere e da parte del Ministero dei lavori pubblici si sono presentati dei progetti per affrettare l'arginatura dei torrenti ed altri simili lavori.

Spero che l'onorevole senatore Libertini vorrà dichiararsi soddisfatto di questa risposta alla sua interrogazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Libertini per dichiarare se sia o no soddisfatto.

LIBERTINI. Il disastro, che per poco non è costato la vita anche ad un membro del Governo, onorevole sottosegretario di Stato, era facilmente prevedibile. Sfortunatamente quella linea, che è l'unica via di comunicazione fra la capitale e tutta l'Italia meridionale e la Sicilia, si trova in condizioni non troppo rassicuranti. Ella certamente saprà (ella che è calabrese, e come tale avrà studiato questa questione con speciale cura) per le notizie che avrà o che dovrebbe avere, che su quella linea il pericolo è immanente e persistente. Gallerie che sono continuamente in riparazione, torrenti che sono contenuti da opere insufficienti per impedire i continui danni e susseguenti disastri. Che se lei viene a dir qui per tutta assicurazione che ad impedire gli uni e gli altri sarà provveduto con provvedimenti di bonifica idraulica, con progetti cioè che debbono ancora esser concretati ed approvati, ciò che potrà verificarsi fra qualche anno, devo francamente risponderle che è troppo poco per assicurare coloro che sono obbligati a transitare per quella linea, perchè tra l'altro non abbiamo più a nostra disposizione l'antica linea del mare Messina-Napoli. Ella comprenderà benissimo che non ci possiamo accontentare di queste sue molto platoniche dichiarazioni; occorre e subito che tutta quella linea sia visitata ed esaminata attentamente e che l'Amministrazione ferroviaria non si contenti soltanto di provvedere a disastri compiuti. Perchè succede purtroppo così, « passata la festa gabbato lo santo » e dopo

una sciagura non si fa più nulla e si aspetta che avvenga un altro disastro per prendere qualche provvedimento. Del resto il provvedere a tempo risponde alle giuste esigenze di una regione che è un buon terzo del Regno e che non può essere lasciata fuori, o quasi, dal traffico per la poca sicurezza delle comunicazioni.

Le cause immediate o meno di questo disastro ella ha creduto spiegarle, ma non credo che le spiegazioni da Lei addotte rispondano troppo a verità. Quel ponte sul torrente Amato è pericolante da parecchio tempo... (*Segni di diniego dell'onorevole sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*).

LIBERTINI. Percorro quella linea da troppi anni e le potrei precisare quali sono i punti più pericolosi; molto più l'Amministrazione ferroviaria ha il dovere di conoscerli e di provvedere senza indugio, perchè la vita dei cittadini non è cosa che si compra e si vende come una merce qualunque ed il Governo non può nè deve assumere la responsabilità di un tale stato di cose.

A parte la spesa ingente per i continui danni da riparare, la perdita del materiale, le indennità da pagare e le continue interruzioni del traffico che rende incerto il commercio e danneggia i produttori. Urgono pertanto provvedimenti radicali, e non a lunga scadenza, come s'intravede dalle parole del sottosegretario di Stato, che è pure oriundo di quelle regioni ed ha quindi maggior interesse e maggior dovere di impedire il ripetersi di quanto è accaduto.

I viaggiatori che devono percorrere questa linea, e tra questi anche i molti forestieri che si recano a visitare l'Italia meridionale e la Sicilia, devono essere completamente tranquillati sulla solidità e sicurezza di questo mezzo di comunicazione, e con l'integrità dei viaggiatori deve anche essere assicurata la continuità del traffico, che tanto interessa quelle popolazioni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'altra interrogazione che è all'ordine del giorno, dell'onor. Libertini al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nell'assenza di questi è rimandata ad altra seduta.

Segue una interrogazione dell'onor. Ferraris Carlo ai ministri della guerra e della pubblica istruzione per sapere quali provvedimenti intendano prendere perchè non siano sospesi i lavori nelle grandi grotte di Postumia-Adel-

sberg, e per la definitiva sistemazione della gestione di quelle grotte, rispetto alla loro dipendenza dal Governo centrale.

Il ministro della pubblica istruzione mi ha fatto osservare che l'interrogazione più che a lui dovrebbe essere rivolta all'onorevole ministro di agricoltura. Essendo questi presente, gli do facoltà di parlare per rispondere alla interrogazione dell'onor. Ferraris Carlo.

MAURI, *ministro di agricoltura*. Molto opportunamente l'onorevole interrogante richiama l'attenzione del Senato e del ministro sopra la sistemazione delle grotte di Postumia-Adelsberg. Esse sotto il Governo austriaco erano alle dipendenze del primo dipartimento del Ministero di agricoltura che ne aveva la suprema sorveglianza tecnica e amministrativa. Finita la guerra, sono state iniziate opere di riattamento e ampliamento da minatori del Genio militare col consenso del Ministero della guerra, il quale però ad un certo punto ha dovuto far interrompere i lavori perchè non aveva per essi uno stanziamento speciale nel proprio bilancio. La sistemazione delle grotte è rimasta così in sospeso, mentre in sospeso rimaneva pure la determinazione del Dicastero a cui spettava di provvedere.

Solo di recente al Ministero di agricoltura sono stati devoluti i servizi tecnici di sua spettanza nelle nuove provincie, e allora noi non abbiamo mancato di metter subito allo studio l'assetto della gestione di questo gruppo così importante di grotte, importante dal punto di vista scientifico come da quello artistico e turistico e che interessa il Governo anche per ovvie ragioni politiche e commerciali.

Questi studi sono in corso, e per preparare una sistemazione adatta e definitiva si è creduto opportuno anche di interpellare un competente nella materia, e cioè il vicepresidente del Touring Club, gr. uff. Bertarelli, il quale ha presentato proposte al riguardo. Noi confidiamo di poter prossimamente procedere alla ripresa dei lavori, che importano però una spesa di una certa entità. Bisogna infatti riordinare l'impianto di illuminazione elettrica, che in queste grotte per i giuochi e gli effetti di luce ha un'importanza notevolissima; bisogna riattare la strada di accesso da Postumia, riattivare la ferrovia sotterranea, assestare il parco ed infine collegare queste ad

altre grotte prossime. Si tratta perciò di un complesso di spese per il quale il fabbisogno sale a circa 370,000 lire. Uno stanziamento nel bilancio del mio Ministero per queste opere non esiste, nè finora mi è riuscito di ottenerlo; ma assicuro l'onorevole interrogante che insisterò perchè il più sollecitamente possibile si possa giungere alla sistemazione desiderata, interessando anche gli enti locali.

È infatti mio intendimento la formazione di un consorzio con gli enti locali e di chiamare a parteciparvi anche l'Ente nazionale delle industrie turistiche, in modo da riunire volontà e iniziative per la valorizzazione di queste grotte, che hanno per noi un valore particolare anche come richiamo e ricordo del periodo fortunoso e glorioso della nostra guerra, durante il quale sul Carso tanto sangue italiano e tanto nobilmente fu sparso. (*Approva-*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante senatore Ferraris Carlo per dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro di agricoltura.

FERRARIS CARLO. Prima di tutto debbo giustificarmi per aver rivolta questa interrogazione non al ministro di agricoltura, ma a quello della guerra e a quello della pubblica istruzione. Sta nel fatto che io non avevo potuto sapere da quale Ministero dipendessero le grotte di Postumia, e non lo sapeva nemmeno l'amministratore delle grotte stesse. (*Ilarità*). Siccome il Ministero della guerra molto opportunamente (ed io glie ne do ampia e meritata lode) fin dal dicembre 1920 aveva mandato colà un distaccamento di minatori per i lavori, ma siccome pur troppo l'amministratore delle grotte venne sulla fine dell'ottobre scorso avvertito, per mezzo del comando militare di Trieste, che lo stesso Ministero avrebbe ritirato questi minatori, io scrissi al ministro della guerra pregandolo di voler sospendere almeno il ritiro di quelli, tanto più da che il lavoro serviva loro di istruzione e non pesavano davvero per una grossa cifra sul bilancio del Ministero.

RAVA (*interrompendo*). Anch'io feci una interrogazione in proposito!

FERRARIS CARLO. Ed il ministro della guerra, o meglio il suo capo di Gabinetto, perchè pare ormai che i capi di Gabinetto firmino per i ministri (*voci*: È vero, è vero!), mi

scrisse che per ragioni di economia il Ministero della guerra non voleva più occuparsi delle grotte di Postumia ed aggiunse: « si inizieranno però sollecite trattative col Ministero della pubblica istruzione per la cessione dei lavori di cui sopra, che se del caso saranno proseguiti per cura di quel dicastero ».

Da questa lettera ufficiale dunque non risultava che le grotte di Postumia dipendessero dal Ministero di agricoltura, e davvero mi pare strano che, trattandosi di grotte che hanno un'importanza scientifica ed artistica, si mettano alla dipendenza del servizio minerario, come se fossero luogo di scavo di minerali. (*Ilarità*). Ma, lasciando da parte questo accessorio, la questione è di molta gravità.

L'egregio ministro di agricoltura ha accennato ad alcuni degli scopi cui verrebbero devolute le somme richieste dall'amministratore delle grotte e cioè a migliorare il servizio di trasporto e di illuminazione nelle grotte attualmente aperte al pubblico e di completare l'accesso ed altre parti delle grotte e all'abisso del torrente Piuca: io aggiungo che si tratterebbe anche di creare un piccolo istituto speleologico (come hanno tutte le nazioni civili) vicino a queste grotte che sono fra le più grandi del mondo e celeberrime. Ed appunto quei minatori, che sono stati mandati, come dissi, opportunamente dal Ministero della guerra, hanno già compiuta la demolizione di una parte della rupe che è vicina all'ingresso delle grotte, preparando lo spazio dove potrebbe sorgere questo istituto speleologico. Ora tutto questo rimane sospeso.

Il ministro d'agricoltura dice che ha iniziate le indagini in argomento interpellando anche il vicepresidente dell'ente nazionale per le industrie turistiche e che il preventivo della spesa ammonterebbe a lire 363.000. Ma l'amministratore delle grotte aveva già trasmesso pel tramite del comando del genio di Trieste un progetto, che ammontava non a 363 mila lire, ma a sole lire 200 mila, ed ora si contenterebbe di lire 10.000 mensili per alcuni mesi, sei al più, per non sospendere i lavori giacché tale sospensione potrebbe portare gravi danni e sarebbe bene in ogni caso che parte dei lavori fosse compiuta già prima dell'estate. Se pensate che si tratta di grotte, che richiamano diecine di migliaia di visitatori all'anno, sono

conosciute in tutto il mondo e portano un lucro notevolissimo in genere a quella zona e anche danno buon introito per tassa di entrata, mi sembra che non si possa ritenere soverchia quella spesa. E occorre anche non dimenticare, che si tratta di una zona abitata da popolazioni slovene, e che noi dobbiamo mostrare che non nutriamo meno interesse per quelle località di quello che avesse per esse il Governo austriaco.

Aggiungo poi ancora, perchè la cosa si connette anche qui al Ministero della guerra, che per visitare quelle grotte bisogna nel comune poter trovare un po' di alloggio. Ora l'albergo principale, che vi era a Postumia, è stato preso dall'autorità militare in seguito alle operazioni di guerra ed è ancora occupato dalle truppe.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Certo!

FERRARIS CARLO. Io nella mia lettera al ministro della guerra ho richiamato la sua attenzione su questo fatto. E nella risposta già accennata, avuta dal Ministero della guerra, si dice: « Per quanto riguarda lo sgombero dell'albergo di Postumia, le comunico che è allo studio... » (quando vengono interrogazioni di senatori o di deputati, le materie si dicono sempre allo studio!) « che è allo studio la sistemazione delle truppe in quella regione, in modo che esse siano alloggiate conciliando, per quanto è possibile, gli interessi locali e le esigenze militari ».

Ora lei, onorevole ministro della guerra, ha troppo alta intelligenza per non voler curare anche gli interessi economici del paese in genere e di quella località. Cosicché mi permetto di sollecitarla a prendere dei provvedimenti per far costruire una caserma e sgombrare l'albergo, perchè i visitatori non siano obbligati, per non alloggiare a cielo aperto, a stare in quattro in una stanza come è accaduto a chi vi parla in questo momento quando si recò, nel settembre passato, a visitare quelle grotte.

Conchiudo ringraziando l'onorevole ministro di agricoltura per la sua risposta ma pregandolo che almeno voglia mettere a disposizione dell'amministratore delle grotte la piccola somma che egli ha chiesto per questi mesi perchè i lavori non si interrompano, come prego il ministro della guerra di non ritirare il distaccamento di minatori affinchè i lavori possano proseguire anche durante l'inverno.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Quando nell'estate scorsa l'onorevole senatore Rava mi fece cenno dell'interrogazione che aveva presentata a questo proposito io, con la riservatezza che la delicatezza dell'argomento m'imponesse, ho dette le ragioni per le quali desideravo che in quel momento l'interrogazione non fosse pubblicamente svolta, ragioni, che l'onorevole Rava ha apprezzato e ricorderà. Comunque, alle grotte di Adelsberg tanta importanza io diedi che avendo occasione di percorrere il nuovo fronte per conoscere il tenore di vita dei nostri valorosi soldati, ho voluto visitare personalmente le grotte e prendere contatto col direttore. I lavori iniziati dal Genio Militare furono sospesi per molte ragioni, tra le quali alcune di indole economica, perchè non rientravano nel bilancio della guerra i mezzi occorrenti. Comunque, per quel che riguarda il ministro della guerra, il piano per la ripresa dei lavori era già stato deciso ed è tenuto fermo, salvo ad avere l'approvazione del ministro dell'istruzione, che come l'onorevole interrogante, ritengo competente in una parte almeno di questa materia, e del ministro di agricoltura. È vero: l'unico albergo della piccola borgata di Adelsberg è occupato da militari, onorevole Ferraris. Ebbene, dal giorno in cui noi abbiamo occupato quella zona, i bersaglieri che la presidiano vivono in sconnesse capanne di legno, ed io sono orgoglioso che, anzichè i forestieri, l'unico albergo della piccola borgata lo abitino i militari.

Onorevole Ferraris, lei non può imporre al ministro che con imprudente sollecitudine abbia a risolvere il problema delle caserme quando la linea di delimitazione dei confini non è stata ancora definita. Le pratiche fra le due commissioni procedono con tutta solerzia, con la solerzia che è imposta appunto dalla delicatezza di questa zona. D'altro canto già intervennero parecchi convegni con il ministro del Tesoro, perchè esso voglia mettere a disposizione i fondi per potere iniziare la costruzione delle caserme nelle nuove zone. Si era perfino trattato, e lo dico perchè il Senato abbia consapevolezza anche nei dettagli di questa questione, con il proprietario dell'albergo per lo

acquisto da parte dello Stato, e pur il ministro avendo trovato esagerate le richieste, le trattative sono in corso. Appena il confine sarà in quella zona delimitato con precisione, il problema delle caserme a Postumia sarà il primo che il Ministero della guerra si porrà davanti.

Ritornando alle grotte di Adelsberg, siamo perfettamente d'accordo con il senatore Ferraris sull'importanza artistica immensa, che esse hanno. Però ricordiamo che dopo tanti anni di governo, l'Austria nulla ebbe a fare di quello che oggi si chiede con tanta sollecitudine.

È da lodare fortemente il genio militare che si propose il quesito ed iniziò con i pochi mezzi che erano a disposizione sua i lavori: questo darà a quelle popolazioni la sensazione che i grandi problemi regionali e fra essi, per esempio, quello dell'acqua, che l'Austria ha lasciati insoluti dopo tanti anni di governo, preoccupano anche nei primi tempi della meritata occupazione, il Governo italiano.

MAURI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURI, *ministro dell'agricoltura*. Io debbo ancora una breve spiegazione all'onorevole interrogante per chiarire i suoi dubbi sulla competenza del Ministero di agricoltura relativamente alle grotte di Adelsberg. La incertezza delle risposte da lui in precedenza avute si spiega pienamente. L'interrogazione è venuta a cadere proprio in un momento tipico di transizione da una gestione straordinaria ad una ordinaria. Finora le grotte di Postumia erano affidate all'amministrazione del commissariato generale civile di Trieste ed all'Ufficio delle nuove provincie. Solo da pochi giorni è stato deliberato il trapasso definitivo dei servizi tecnici delle nuove provincie ai diversi ministeri competenti; e competente, per il servizio delle grotte, è il Ministero di agricoltura cui sono affidati tutti i servizi geologici e di sottosuolo ai quali questo servizio delle grotte è da unirsi per maggior connessione.

Ella, onorevole Ferraris, si lamenta perchè tutte le volte il Governo risponde: abbiamo la questione allo studio. Per quanto riflette il mio Ministero le dirò che non avrei potuto iniziare degli studi precedentemente perchè questa gestione non era stata ancora affidata al mio di-

castero ed è durato fino a ieri lo stato d'incertezza in cui si è trovato ella ed il collega nel rispondere circa l'assegnazione di competenza.

L'onorevole Ferraris ha fatto opera utilissima a richiamare la nostra attenzione su questo problema delle grotte e do assicurazione che, ora che posso liberamente procedere ad una sistemazione, esso sarà oggetto di particolari mie cure; ma, intendiamoci, ancora oggi non ho un centesimo a mia disposizione per provvedere alle grotte di Postumia.

Or è un mese io mi sono recato espressamente all'estremo confine d'Italia, in mezzo alle popolazioni slovene che sono annesse al nostro territorio, per visitare le importanti miniere di Idria, che sono da poco passate esse pure in gestione del mio ministero, ed in quella occasione seppi, e vi richiamai l'attenzione del commissariato generale di Trieste, che questa questione di Adelsberg attendeva la sua sistemazione. Ho chiesto gli elementi necessari per una congrua valutazione: in questi giorni mi sono arrivati e spero di poter provvedere al più presto.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto ancora la parola perchè l'egregio ministro della guerra ha fatto una osservazione che, in certo modo, mi ha punto.

Egli dice che preferisce che siano i soldati ricoverati nell'albergo piuttosto che i visitatori delle grotte ed ha perfettamente ragione, ma egli ha dimostrato con le sue parole in quali deplorabili condizioni si trovano i soldati i quali, se non sono alloggiati a Postumia, lo sono nelle vicinanze.

Del resto neppure quelli di Postumia si trovano bene. Sono tre anni che siamo là; per qual motivo non avete provveduto a che i nostri soldati siano bene alloggiati, sia quelli di Postumia, sia quelli delle vicinanze? Così, giovando ai nostri valorosi, si sarebbe fatto anche l'interesse del comune facilitando ai numerosi forestieri, che vi si recano, di restare qualche tempo a Postumia e si sarebbe contribuito a quel miglioramento economico che dobbiamo cercar di conseguire anche col movimento dei forestieri, tanto più nelle località ove esistono speciali attrattive.

Ecco quello che ho voluto dire. Mi auguro che l'onorevole ministro della guerra voglia sollecitamente risolvere la questione delle caserme di Postumia, agevolandovi così la soluzione di quella degli alberghi.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Non appena sarà delimitato il confine.

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo che il regolamento assegna alle interrogazioni, si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

#### Dichiarazioni del Governo

##### sul preteso incidente di Washington.

DELLA TORRETTA, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA TORRETTA, *ministro degli affari esteri*. (*Segni di viva attenzione*). A compimento delle comunicazioni fatte nella seduta di ieri, ho l'onore di dare lettura al Senato di due telegrammi spediti ieri da Washington e di sua iniziativa dall'on. Schanzer.

1° *telegramma*. - « Avverto che il *Daily Telegraph* pubblica un racconto menzognero della discussione avvenuta nella seduta della Commissione per il disarmo terrestre. Ritengo indispensabile che V. E. faccia smentire dall' Agenzia Stefani tali notizie, rilevando che la questione del disarmo fu sollevata dall'Inghilterra e che nella discussione nessuno pronunziò parole non riguardose per ogni nazione, particolarmente per l'Italia ».

2° *Telegramma*. « Sono informato interrogazioni Camera e Senato. V. E. può smentire massima energia stolta invenzione giornale inglese. Preteso incidente fra me e Briand non esiste. Discussione Commissione fu vivace ma sempre corretta. Briand riaffermò punto di vista francese, io riaffermai energicamente punto di vista italiano. Briand non pronunziò alcuna parola che potesse solo lontanamente suonare offesa all'Italia. Mando verbale seduta. Schanzer ».

Alla chiara e recisa dizione di questi telegrammi dell'onorevole Schanzer, io nulla avrei da aggiungere.

Mi permetto solo di far rilevare che le mie dichiarazioni di ieri assolutamente conformi alle informazioni pervenute da Washington, erano tali, a mio giudizio, da non lasciare al-

cun dubbio, anche perchè non era ammissibile che il Capo di un governo amico ed alleato avesse potuto pronunziare parole offensive a quanto ha di più caro la nazione italiana.

Onorevoli senatori, ho tale coscienza del mio ufficio che quelle dichiarazioni non avrei mai fatto, ove non fossi stato assistito dalla piena convinzione che nessuna offesa era arrecata al prestigio d'Italia ed all'onore del nostro eroico esercito, alle cui gloriose gesta tutti si debbono inchinare. (*Vivissimi applausi*).

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Mi permetta il Senato di rilevare che, con le nuove dichiarazioni del ministro degli esteri, viene definitivamente sepolto un incidente che non è mai esistito.

E mi si permetta altresì di rilevare che il senso di inquietudine che ha percorso il paese e che si è manifestato in taluni luoghi con esplosioni biasimevoli, che io sinceramente deploro, non poteva avere altra origine che il vivo amore che il paese nostro nutre per il proprio esercito, strumento magnifico della nostra vittoria. (*Benissimo*).

Eliminato il sospetto di qualsiasi ombra che potesse offuscare l'esercito, in cui si riflette l'immagine della Patria, ogni italiano vorrà riconsiderare i vincoli di fraternità che ci legano alle nazioni che hanno combattuto con noi la dura guerra ed insieme alle quali dovremo camminare nell'avvenire.

Sono certo nel prevalere immediato di questa amicizia solidale. (*Applausi prolungati*).

#### Comunicazione del Governo.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Annuncio al Senato che il senatore onorevole Valvassori-Peroni, è stato nominato sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

#### Per la riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli senatori che lunedì prossimo alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame di alcuni disegni di legge.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra ». (N. 51).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce, norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra ».

Prego l'onorevole, senatore segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra.

ALLEGATO.

#### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Osservate le forme e con gli effetti che le seguenti disposizioni stabiliscono, può essere dichiarato che è presunta la morte di una persona per causa dipendente dalla guerra nei casi seguenti:

1. quando sia scomparsa in seguito ad operazioni militari cui abbia partecipato in qual-

siasi qualità e funzione, ovvero in seguito a un fatto di guerra o dipendente dalla guerra cui siasi comunque trovata presente, e sia trascorso almeno un anno dalla cessazione delle ostilità, anche per armistizio, senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza;

2. quando sia scomparsa in seguito a naufragio o altro infortunio marittimo, prodotto da azione del nemico o da causa diversa, nota o ignota, e sia trascorso un anno dall'accertamento ufficiale del naufragio o infortunio senza che siasi avuta notizia della sua sopravvivenza;

3. quando la persona sia stata fatta prigioniera di guerra, o sia stata dal nemico internata o comunque trasportata in territorio straniero, e siano trascorsi due anni dalla data in cui fu pattuito l'obbligo della liberazione dei prigionieri o del rimpatrio degli internati o comunque trasportati fuori della patria, senza che siasi avuto notizia della sua sopravvivenza.

Le disposizioni di questo articolo e dei seguenti si applicano anche a coloro che appartenevano ai territori i quali saranno annessi al Regno in seguito e per conseguenza della guerra.

#### Art. 2.

La dichiarazione della morte presunta può essere domandata dagli eredi legittimi, dal coniuge, da qualsiasi congiunto o affine in linea retta; dai coniugi o affini in linea collaterale fino al quarto grado incluso, o da chi dimostri avervi legittimo interesse, o anche dal procuratore del Re presso il tribunale indicato nell'articolo seguente.

#### Art. 3.

La domanda è proposta mediante ricorso al tribunale del luogo dove lo scomparso ebbe l'ultimo domicilio civile, o, in difetto di questo, l'ultima dimora. Se non si conoscono nè l'ultimo domicilio nè l'ultima dimora, è competente il tribunale del luogo di nascita.

Al ricorso devono essere uniti i documenti necessari per stabilire lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.

#### Art. 4.

Il cancelliere presenta immediatamente il ricorso al presidente del tribunale, il quale esa-

minati gli atti ne ordina la notificazione a norma dell'articolo seguente e stabilisce il giorno in cui le parti dovranno comparire avanti il tribunale per dare informazioni e proporre le contestazioni di loro interesse.

#### Art. 5.

Il ricorso è notificato, nel termine stabilito dal presidente, al coniuge, agli ascendenti ed ai discendenti che non siano attori, od in loro mancanza agli affini in linea retta ed ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado, ed in ogni caso al pubblico ministero, se non sia attore.

Mancando qualsiasi congiunto nei gradi predetti basta la notificazione al pubblico ministero.

#### Art. 6.

Il tribunale, udite le parti comparse, ed esaminati gli atti può ordinare di ufficio le investigazioni che reputi necessarie; queste sono eseguite con la maggiore celerità e senza formalità di procedura del pubblico ministero, che ne rende conto in conclusioni scritte presentate nel termine fissato dal tribunale. Il provvedimento è dato con ordinanza non soggetta a impugnazione; con la medesima possono essere impartite disposizioni a scopo conservativo, in analogia alle norme stabilite per l'assenza.

#### Art. 7.

Quando ne concorrano le condizioni, la parte istante può essere ammessa al patrocinio gratuito anche con decreto del presidente del tribunale.

#### Art. 8.

Nella sentenza che dichiara presunta la morte della persona scomparsa il tribunale stabilisce la data in cui si presume avvenuta la morte; se non vi siano altri elementi per stabilirla, il tribunale la determina nel giorno anteriore alla data della prima citazione.

#### Art. 9.

Quando sia possibile determinare il giorno e non l'ora della morte presunta, questa è fissata alla mezzanotte del giorno determinato.

## Art. 10.

La sentenza che accoglie o rigetta la domanda è soggetta ad appello che può essere proposto da qualunque delle persone indicate nell'articolo 2, dal pubblico ministero presso il tribunale, e dal pubblico ministero presso la Corte di appello.

Quest'ultimo deve in ogni caso intervenire e concludere.

## Art. 11.

La sentenza che dichiara presunta la morte è notificata a cura di chi ha proposta la domanda, o del pubblico ministero, a tutte le persone in contraddittorio delle quali è stata pronunciata. Essa è anche affissa per estratto alla porta del tribunale o della Corte di appello che l'ha pronunciata.

## Art. 12.

Il termine per l'appello è di trenta giorni dalla data della notificazione. Se sono state eseguite notificazioni a più persone, il termine decorre dalla data dell'ultima.

## Art. 13.

Trascorso il termine per appellare, una copia autentica della sentenza che dichiara presunta la morte, passata in giudicato, o confermata o pronunciata in appello, è trasmessa, a cura della parte diligente o del pubblico ministero, all'ufficio dello stato civile del comune in cui la persona scomparsa ebbe l'ultimo domicilio, o l'ultima dimora, o la nascita, in conformità dell'articolo 3. Questo ufficiale la trascrive per estratto nei registri degli atti di morte allegandola al volume dei documenti corrispondenti, e ne cura la annotazione in margine all'atto di nascita, trasmettendo copia dell'atto, quando occorra, all'ufficiale competente.

## Art. 14.

Gli atti compiuti dal pubblico ministero in esecuzione delle precedenti disposizioni sono esenti da ogni spesa e non si fa luogo per essi a ripetizione di tasse giudiziarie.

## Art. 15.

Nonostante la presunzione di morte, è ammessa la prova dell'esistenza della persona scomparsa o dell'avvenuta sua morte in data diversa da quella stabilita nella sentenza.

Si osservano in questi casi le forme di procedimento stabilite per la rettificazione degli atti dello stato civile.

## Art. 16.

Avvenuta la registrazione della sentenza prescritta nell'articolo 13 il coniuge della persona scomparsa ha facoltà di contrarre un secondo matrimonio.

Se la persona scomparsa ritorna posteriormente nel Regno, la nullità del secondo matrimonio è dichiarata a sua istanza in contraddittorio dei nuovi coniugi, ovvero ad istanza di uno di costoro in contraddittorio delle altre parti suddette.

È competente il tribunale che ha pronunciato la presunzione di morte, il quale con la sentenza medesima darà i provvedimenti indicati nell'articolo precedente. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 11, 12 e 13.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio annullato, rispetto alla prole nata dal medesimo. Il tribunale, secondo le circostanze, potrà dare provvedimenti nell'interesse della prole nascitura dal matrimonio annullato, prendendo norma degli articoli 57 e 224 del Codice civile.

## Art. 17.

Se, dopo la sentenza di dichiarazione di morte, lo scomparso ritorna nel Regno, oltre quanto è stabilito nella prima parte dell'articolo seguente, si applica, quanto ai beni, l'articolo 39 del Codice civile.

## Art. 18.

Quando risulti provata l'esistenza dello scomparso, chi, in forza della sentenza di dichiarazione della morte presunta, si trova in possesso dei beni, è considerato come possessore

di buona fede; ed è applicabile la disposizione del primo capoverso dell'articolo 933 del Codice civile.

Se è provato il tempo preciso della morte dello scomparso ed esso è diverso da quello stabilito nella sentenza di dichiarazione di morte presunta, si applica la disposizione dell'articolo 41 del Codice civile rispetto ai beni, ma non ne è pregiudicata la validità del secondo matrimonio.

Art. 19.

Le disposizioni precedenti sono applicabili anche alle persone scomparse anteriormente alla data di questo decreto.

Art. 20.

Le norme circa la compilazione degli atti ufficiali che occorrono per il rispettivo accertamento dei fatti menzionati nell'articolo 1 saranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 21.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 22.

Nulla è innovato quanto all'applicazione dei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1103 e 17 febbraio 1916, n. 180.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI  
MORTARA  
DA COMO.

V. - Il Guardasigilli  
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie provenienti dal ruolo della magistratura ». (N. 40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie, provenienti dal ruolo della magistratura ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1920 che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie provenienti dal ruolo della Magistratura.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 novembre 1919, n. 2039;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È consentita l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari provenienti dal ruolo della Magistratura della Venezia Giulia e Tridentina

e della Dalmazia, di grado non inferiore a consigliere di tribunale. Essi potranno esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione soltanto per le cause e gli affari attribuiti alla competenza della Corte di cassazione di Roma, a norma dell'art. 1 del decreto legge 4 novembre 1919, n. 2039.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — MORTARA.

V. - Il Guardasigilli:

MORTARA.

PRESIDENTE. — È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Province » (N. 41).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo Unico

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1920 n. 1645 che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È consentita l'applicazione in temporanea missione di magistrati del Regno di qualunque grado presso le autorità giudiziarie delle nuove Provincie per esercitarvi, a norma delle leggi e regolamenti colà in vigore, le funzioni giudiziarie che saranno ad essi assegnate.

Art. 2.

L'applicazione prevista nel precedente articolo sarà disposta con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro della giustizia, sentito il competente Commissario generale civile.

I magistrati inviati in missione avranno diritto all'indennità stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e potranno essere collocati fuori ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — FERA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani » (N. 48).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro di grazia, giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

È approvata la costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, con sede in Roma, ed è conferito al medesimo il riconoscimento della personalità giuridica.

#### Art. 2.

La nomina a funzioni giudiziarie provvedute di stipendio è il titolo in virtù del quale, di pieno diritto, tutti i magistrati appartengono all'Istituto.

#### Art. 3.

L'Istituto provvede, nella misura delle sue rendite:

1° alla educazione e alla istruzione dei figli minorenni di magistrati morti in servizio senza diritto a pensione, o ritirati dal servizio a causa d'infermità pure senza diritto a pensione;

2° ai bisogni urgenti dei magistrati e delle loro famiglie, determinati da pubbliche calamità o da sventure domestiche;

3° ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere, a vantaggio dei magistrati e delle loro famiglie, in proporzione delle rendite disponibili dopo provveduto agli scopi preindicati, e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

#### Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

1° del capitale di lire 22,700 in titoli del debito pubblico consolidato del Regno, godimento dal 1° gennaio 1918, depositati presso la Corte di cassazione di Roma, dal consigliere comm. Raffaele Calabrese Serio, promotore della Fondazione;

2° dai contributi volontari, versati dai magistrati che hanno aderito alla costituzione dell'Istituto, investiti in buoni del tesoro ed ammontanti a lire 18,000, nonchè degli stessi contributi versati e non investiti, e di quelli che perverranno fino alla data di approvazione del presente statuto, e costituenti residui attivi di

bilancio, dei quali annualmente sia deliberata la capitalizzazione;

3° dalle somme che siano per provenire da prestiti, offerte, doni, lasciti, ecc., di cittadini ed enti, senza una diversa specifica destinazione.

#### Art. 5.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

1° dalle rendite del patrimonio;

2° dalle offerte di cittadini ed enti che siano destinate ad erogazioni per fini determinati;

3° dalle eccedenze sulle ritenute degli stipendi e dagli avanzi sui contributi volontari indicati nell'art. 6, capitolo ultimo.

#### Art. 6.

Per provvedere ai fini dell'Istituto, nonché alla estinzione di eventuali prestiti, è stabilita a favore dell'Istituto medesimo una ritenuta straordinaria mensile di una lira sugli stipendi dei magistrati di ogni grado, finchè essi siano in servizio.

Tale ritenuta dovrà operarsi all'atto del pagamento dei singoli stipendi dalle sezioni di tesoreria dello Stato e dagli altri uffici incaricati del pagamento stesso; ed il suo importo dovrà essere versato periodicamente in conto corrente aperto all'Istituto presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

Trascorsi quindici anni dall'attuazione della ritenuta di cui sopra, sarà deliberato colle forme prescritte per le modificazioni al regolamento di cui all'art. 10 del presente statuto, se ed in quale misura la ritenuta medesima dovrà continuare ad applicarsi.

In conseguenza dell'attuazione di quanto sopra, alla data del decreto di approvazione del presente statuto cesserà l'impegno assunto dai magistrati di ogni altro contributo mensile a pro dell'Istituto.

Le somme in eccedenza sull'importo delle rate mensili dovute in estinzione di eventuali prestiti, e quelle degli eventuali contributi volontari dei magistrati di cui all'art. 4, n. 2, posteriori alla data di approvazione del presente statuto, andranno in aumento delle rendite disponibili di cui all'art. 5.

#### Art. 7.

I magistrati collocati a riposo, e le loro famiglie aventi diritto a pensione, sono ammessi a partecipare ai vantaggi indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 3 qualora i detti magistrati abbiano appartenuto all'Istituto almeno per cinque anni durante l'attività del loro servizio.

#### Art. 3.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio centrale e da Consigli distrettuali.

Il Consiglio centrale risiede in Roma ed è composto:

del primo presidente, del procuratore generale e del presidente di sezione anziano della Corte di cassazione di Roma;

del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello di Roma;

del presidente e del procuratore del Re del tribunale di Roma.

Saranno inoltre ammessi a farne parte, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, due magistrati, nella rispettiva rappresentanza di sodalizi e di privati particolarmente benemeriti dell'Istituto.

Il Consiglio centrale è assistito da un economo e da un segretario che esso nomina fra i magistrati residenti in Roma di grado non superiori a quello di consigliere di appello.

#### Art. 9.

I Consigli distrettuali funzionano in ciascuna sede di Corte di appello e di essi fanno parte:

il primo presidente e il procuratore generale della Corte di appello;

il presidente e il procuratore del Re del tribunale della medesima città;

un giudice (o magistrato di pari grado), nominato dai predetti componenti, il quale eserciterà anche le funzioni di segretario-economo.

#### Art. 10

Tutti gli uffici predetti sono gratuiti.

Le attribuzioni specifiche del Consiglio centrale e dei Consigli distrettuali saranno stabilite nel regolamento.

Al Consiglio centrale è domandata la compilazione del regolamento, in cui saranno fissate tutte le norme per il funzionamento dell'Istituto e per il raggiungimento delle sue varie finalità morali e materiali.

Il regolamento sarà approvato dal ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA

SCHANZER.

V. — Il Guardasigilli:

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra » (N. 49).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare

avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 8 giugno 1874, n. 1938, che regola l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore;

Ritenuta la necessità di abbreviare i termini stabiliti dalla legge stessa per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e che per la stessa causa abbiano subito un ritardo nell'esercizio professionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno, il periodo di pratica forense richiesto dagli articoli 3, n. 3 e 39, n. 5 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 agli effetti della iscrizione nell'albo degli avvocati esercenti o in quello dei procuratori, è ridotto a mesi tre.

Pei procuratori laureati in giurisprudenza che abbiano prestato almeno un anno di servizio militare durante la guerra, è ridotto a quattro anni il termine indicato nel n. 3 dell'art. 9 della legge medesima.

Gli avvocati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno, sono ammessi a patrocinare avanti le Corti di cassazione dopo soli tre anni di patrocinio come avvocato avanti le Corti di appello od i tribunali civili e penali.

#### Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO  
FACTA.

V. — Il Guardasigilli:

FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica » (N. 50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'art. 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865 n. 2626, e determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 4 novembre 1919, n. 2022, col quale la Commissione di statistica e legislazione presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti è stata trasformata in un Comitato di statistica con le speciali attribuzioni ivi stabilite;

Visto l'altro nostro decreto di pari data, n. 2023, sul riordinamento del servizio del cancellario centrale presso il suddetto Ministero; Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

L'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, è abrogato.

Il Comitato di statistica presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti determinerà quali relazioni scritte debbano essere trasmesse dai capi del Ministero pubblico per dare notizie e illustrazioni circa il movimento degli affari giudiziari negli uffici di rispettiva competenza, assegnando secondo l'opportunità i periodi e i termini per la compilazione delle medesime.

#### Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di un articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno in legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei consigli forensi ». (N. 53).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi ».

Prego l'on. senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2199 contenenti provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Veduto il decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1574, relativo alla proroga delle rinnovazioni periodiche dei Consigli dell'ordine degli avvocati e dei Consigli di disciplina dei

procuratori e alle maggioranze legali dei detti Consigli durante la guerra;

Considerato essere venuta meno la ragione di conservare vigore alle disposizioni del citato decreto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1574 relativo alla proroga delle rinnovazioni dei Consigli dell'ordine degli avvocati e dei Consigli di disciplina dei procuratori e alle maggioranze legali dei detti Consigli durante la guerra.

Art. 2.

I collegi degli avvocati e dei procuratori saranno convocati nella prima quindicina del mese di gennaio p. v. a norma degli articoli 24 e 60 del regolamento approvato con Regio decreto 26 luglio 1874, n. 2012 per procedere alla elezione dei membri dei rispettivi Consigli dell'ordine e di disciplina da sostituire a quelli che sarebbero scaduti il 31 dicembre 1915 e sono tuttora in carica per effetto dei decreti luogotenenziali 18 novembre 1915, n. 1717, 12 novembre 1916, n. 1574 e agli altri membri dei detti Consigli che per qualsiasi motivo abbiano cessato di farne parte alla data del 31 dicembre p. v.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

LEGISLATURA XXVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1921

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali » (N. 54).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali ».

Prego l'on. senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vicepretori onorari mandamentali.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115;

Ritenuto essere venuta meno la ragione di applicare le disposizioni in esso contenute;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, è revocato.

Art. 2.

I vicepretori onorari nominati negli anni 1916 e 1917 rimangono in carica fino al 31 marzo 1920.

Art. 3.

I vicepretori onorari nominati dal 1<sup>o</sup> gennaio 1918 in poi eserciteranno l'ufficio durante il periodo triennale ordinario, a norma dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1890, n. 6878.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. — Il Guardasigilli:

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano ». (N. 55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano ».

Prego l'on. senatore, segretario, Sili di darne lettura.

LEGISLATURA XXVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1921

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903 che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D' ITALIA.

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1915, n. 48, contenente provvedimenti relativi all'amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1920 riprende vigore per i magistrati degli Uffici giudiziari di Avezzano l'obbligo di risiedere in quella città.

Solo nel caso di dimostrata impossibilità di trovarvi abitazione, il ministro di grazia e giustizia può autorizzare i magistrati suddetti a risiedere durante l'anno 1920 in altro comune dello stesso circondario di Avezzano o nella città di Sulmona.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1910.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA

V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano » (N. 56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 10 agosto 1919, numero 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 10 agosto 1919, n. 1385, che fissa al 1. ottobre 1919, la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D' ITALIA

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 1915, n. 48, col quale, a seguito dei danni causati dal terremoto della Marsica, veniva temporaneamente affidato al casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti il servizio del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano;

Ritenuto che il casellario del detto tribunale è ora in grado di riprendere le sue funzioni, e che occorre provvedere d'urgenza onde ciò avvenga nel più breve termine possibile, nello interesse dell'amministrazione della giustizia e dei privati;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col 1. ottobre 1919 il casellario giudiziale del tribunale di Avezzano riprenderà le sue funzioni in conformità alle vigenti norme, e cesserà nei suoi riguardi, a decorrere dalla stessa data, il servizio affidato al casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 2.

L'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 1915, n. 48, recante provvedimenti per l'amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. — Il Guardasigilli

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, numero 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina » (N. 59).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e del quarto mandamento di Messina.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo e quarto mandamento di Messina sono fusi in uno solo, che prende il nome di secondo mandamento. La pretura di questo ha giurisdizione su tutto il territorio che finora apparteneva al secondo e al quarto mandamento.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto-legge ed a stabilire la data a partire dalla quale comincerà a funzionare la nuova pretura risultante dalla fusione di quelle del secondo e del quarto mandamento di Messina. Fino al sopraggiungere di essa, tutti gli affari di competenza delle preture del secondo e quarto mandamento saranno, trattati da ciascuno dei detti uffici, secondo l'attuale loro circoscrizione territoriale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 22 agosto 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO  
SACCHI.

V. — *Il guardasigilli*  
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio » (N. 60).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte di appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 68 del codice civile, riguardante la dispensa dagli impedimenti a con-

trarre matrimonio derivante dalla età, oppure dal vincolo di affinità o di consanguineità;

Visti gli articoli 79, 80 e 81 del Reale decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di dispensare dall'impedimento dell'età e da quelli indicati nei nn. 2 e 3 dell'art. 59 del codice civile a contrarre matrimonio, è delegata al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi abbiano la propria residenza.

Quando i richiedenti non risiedano entrambi nel medesimo distretto di corte di appello, il procuratore generale al quale fu presentata la domanda, prima di decidere, deve assumere informazioni anche dal procuratore generale nel cui distretto risiede l'altro richiedente.

Se entrambi i richiedenti risiedano all'estero, è competente il procuratore generale dell'ultima loro residenza nel Regno.

Art. 2.

Contro il diniego della dispensa è ammesso il richiamo al ministro della giustizia e degli affari di culto; la deliberazione definitiva è data con decreto Reale.

Nulla è innovato per quanto riguarda le tasse di bollo e di concessione governativa.

Art. 3.

Gli articoli 79 e 81 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sono abrogati.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annarotone, Arlotta, Artom.

Bacelli, Badoglio, Barzilai, Battaglieri, Bava Beccaris, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calabria, Caldesi, Calisse, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Caviglia, Cefalo, Ce-

faly, Cencelli, Chersich, Chiappelli, Cimati, Ci-raolo, Civelli, Colonna Fabrizio, Contarini, Conti, Crespi, Cusani Visconti.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diena, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Orvidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Fracassi, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gatti, Gerini, Giardino, Gioppi, Giunti, Grandi, Grassi, Grimani, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lanciani, Libertini, Lustig.

Malagodi, Mangiagalli, Mango, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mattioli, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Novaro.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Presbitero, Pullè.

Quarta, Quartieri.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Schupfer, Sechi, Sforza, Sili, Sinibaldi, Sonnino Sidney, Squitti, Suardi, Supino.

Taddei, Tamassia, Tanari, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valli, Valvassori-Peroni, Venosta, Viganò Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemberg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme

circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	171
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di Cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie, provenienti dal ruolo della magistratura (N. 40):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie (N. 41):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	167
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1910, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	163
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di Cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	164
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	166
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	168
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	169
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	167
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	167
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	169
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60):

Senatori votanti . . . . .	180
Favorevoli . . . . .	168
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

#### Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che martedì avrà luogo la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un membro della Commissione del regolamento e di un membro della Commissione di vigilanza sulla circolazione degli istituti di emissione; e mercoledì avrà luogo la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle spese di guerra.

#### Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Frascara di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro del commercio sulla necessità di stringere sollecitamente il nuovo trattato di commercio con la Spagna o almeno di concordare un *modus vivendi*. Chiedo risposta scritta.

Baccelli.

PRESIDENTE. Lunedì, come ho già avvertito, alle ore 15 avrà luogo la riunione degli uffici per la loro costituzione e per l'esame di

alcuni disegni di legge; alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reali Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reali Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (Numero 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 633, e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1<sup>o</sup> ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del R. decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N.79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alla vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N.83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (N. 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742 che, trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di 2<sup>a</sup> classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (N. 109);

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, ri-

guardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509 che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogo-

tenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655, e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera Agrumaria (N. 128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919 n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57);

Conversione in legge del Regio decreto 1<sup>o</sup> febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N.66);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna (N. 148);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna (N. 149);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 82);

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza (N. 116);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi istituti nautici (N. 140);

Conversione in legge del decreto Reale 1<sup>o</sup> giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (numero 143);

Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra (N. 144);

Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri (N. 147).

III. Relazione della Commissione per il Regolamento interno (N. XVIII *documenti*).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione

e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (N. 2);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (numero 87);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di Marina (N. 102).

La seduta è tolta (ore 17,10).

---

Licenziato per la stampa il 9 dicembre 1921 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.